ISTITUZIONE PRESSO GLI ENTI ESERCENTI IL CREDITO FONDIARIO, DI SEZIONI AUTONOME PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE E DI IMPIANTI DI PUBBLICA UTILITA'

Art. 1

Gli Enti esercenti il credito fondiario possono chiedere l'autorizzazione ad istituire una sezione autonoma per il finanziamento di opere pubbliche ed impianti di pubblica utilita' nell'ambito territoriale nel quale svolgono la propria attivita'. Compito della Sezione e' l'erogazione di mutui a favore degli enti pubblici, dei loro consorzi, delle aziende autonome e delle societa' dagli stessi enti pubblici costituite, nonche' di imprese di nazionalita' italiana, concessionarie delle opere e degli impianti predetti. L'istituzione e' autorizzata con decreto del Ministro per il tesoro, su parere conforme del Comitato interministeriale per l'erogazione del credito e per la difesa del risparmio, e lo svolgimento delle relative operazioni di mutuo e' soggetto alle norme della presente legge.

Versione in vigore dal 18 aprile 1958, non più in vigore dal 25 giugno 1991 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione presso gli Enti esercenti il credito fondiario, di sezioni autonome per il finanziamento di opere pubbliche e di impianti di pubblica utilita'
Estremi	Legge 11 marzo 1958, n. 238
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 aprile 1958

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-presso-gli-enti-esercenti-il-credito-fondiario-di-sezioni/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it